



Ascoltiamole tue Terred'Acqua

ESPLORIAMO INSIEME IL POTENZIALE DI UN FUTURO PARCO NATURALE REGIONALE

FAQ – Domande e risposte





Ascoltiamole tue Terred'Acqua

ESPLORIAMO INSIEME IL POTENZIALE DI UN FUTURO PARCO NATURALE REGIONALE


Processo istitutivo e legge istitutiva del Parco

D: È necessario un tavolo di co-progettazione dove chi “conta di più”, perché rappresentante di una realtà importante, possa avere il giusto peso decisionale.

R: Il processo partecipativo - aperto a tutti i cittadini “portatori di diritti”, e non solo alle rappresentanze e agli stakeholder/portatori di interesse - è stato costruito con l’obiettivo di includere e ascoltare tutte le voci dei territori e raccogliere le loro idee e le loro proposte, attraverso incontri, sondaggi e spazi digitali di confronto. La Delibera di Giunta Regionale 49/41 del 17 dicembre 2021 ha dato mandato ai comuni sottoscrittori del Contratto delle zone umide marino-costiere dell’Oristanese, impegnati a migliorare la tutela e a realizzare una gestione integrata delle zone umide del Golfo di Oristano (Siti Ramsar e Siti Rete Natura 2000) che prevede un processo di animazione e partecipazione, propedeutico alla potenziale istituzione di un’area protetta delle aree umide marino-costiere dell’Oristanese (previa condivisione con le popolazioni e gli stakeholder istituzionali). Il processo condurrà all’individuazione di una forma di gestione unitaria dei siti Natura 2000 delle zone umide del Golfo di Oristano. Questa fase del processo partecipativo si sostanzia, dunque, come una prima fase di ascolto a cui potranno seguire incontri di concertazione e co-progettazione con tutti gli attori rilevanti del territorio.

D: È possibile analizzare la proposta di legge istitutiva?

R: Allo stato attuale non esiste ancora una bozza di legge istitutiva che potrà essere condivisa e co-progettata alla fine del processo partecipativo, per tenere in giusta considerazione le proposte emerse durante gli attuali incontri di ascolto e confronto, e se le comunità del territorio decideranno di proseguire il cammino verso l’istituzione del Parco.



Ascoltiamole tue Terred'Acqua

ESPLORIAMO INSIEME IL POTENZIALE DI UN FUTURO PARCO NATURALE REGIONALE

D: In merito alla Rete Natura 2000 c'è una Sentenza che stabilisce che le zone Sic, Zps, etc. non possono essere equiparate ai Parchi.

R: *La Rete Natura 2000 ha ragioni istitutive e quadro normativo a supporto certamente differente da quello dei Parchi. Ciononostante, nel corso degli anni alcuni provvedimenti hanno evidenziato come il concetto di Area Protetta - a cui fa riferimento la Legge 394/91 - possa essere allargato, tenendo in considerazione le analogie degli obiettivi che caratterizzano altre tipologie di strumenti di tutela delle aree naturali.*

Ad esempio, la sentenza Cass. pen., Sez. III, 11 maggio 2020, n. 14246 ha disegnato puntualmente il concetto di "aree naturali protette", come individuato dal quadro normativo vigente. Infatti, tale sentenza specifica che la definizione è più ampia di quella tradizionalmente considerata di Parchi nazionali, riserve naturali statali, Parchi Naturali Interregionali, Parchi Naturali Regionali e riserve naturali regionali, perché comprende anche le zone umide d'importanza internazionale (siti RAMSAR), le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), le Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e altre aree naturali protette "minori".


In ogni caso occorre chiarire che ai Parchi si applica la normativa specifica (L.394/91 ed eventuali leggi regionali in caso di Parco Regionale), alla Rete Natura 2000 si applicano le direttive comunitarie in materia di biodiversità (Habitat e Uccelli) e il DPR 357/97 e ss.mm.ii e altre norme specifiche.

Norme e strumenti di pianificazione e programmazione

D: È possibile analizzare la bozza di Regolamento del Parco?

R: *La definizione del Regolamento del Parco attiene a una fase successiva all'istituzione, si realizza a cura dell'Assemblea del Parco e viene definito attraverso il coinvolgimento di tutte le parti interessate che verranno rappresentate all'interno dell'Assemblea del Parco.*

È possibile consultare i Regolamenti dei Parchi Naturali Regionali di [Gutturu Mannu](#) e [Tepilora](#).



Ascoltiamole tue Terred'Acqua


ESPLORIAMO INSIEME IL POTENZIALE DI UN FUTURO PARCO NATURALE REGIONALE

D: Il perimetro del Parco è già stato definito? Corrisponde a tutte le aree attualmente vincolate?

R: *Il perimetro del Parco non è stato definito. I Comuni potranno indicare le porzioni del proprio territorio che intendono inserire all'interno dei confini dell'area protetta. Potranno essere tutte le aree già attualmente soggette a diverse tipologie di vincoli di carattere naturalistico, paesaggistico, idrogeologico ecc. oppure solo parte di esse. Allo stesso modo, potrebbero essere inclusi anche altri ambiti, attualmente non sottoposti a vincolo, qualora vi sia una espressa volontà da parte delle amministrazioni o di privati cittadini. Ad esempio, ci sono casi in cui alcune aziende agricole hanno richiesto che i propri terreni fossero compresi in un'area protetta, valutando evidentemente di poter ricevere vantaggi - ad esempio in termini di visibilità - dal potersi caratterizzare come "azienda del Parco". Per questa ragione generalmente i Comuni avanzano la propria proposta dopo averne discusso anche con la propria comunità. Inoltre, non vi sono indicazioni relative alle dimensioni minime o massime: l'unico requisito è che il territorio del Parco non abbia al suo interno interruzioni. Pertanto, tutte le aree inserite devono essere contigue. Il perimetro, così definito, viene allegato alla proposta di legge istitutiva e diviene cogente alla sua approvazione. Le mappe che si stanno mostrando durante gli incontri e che si possono visionare al seguente [link](#) riguardano l'attuale territorio sottoposto a differenti strumenti di tutela (Rete Natura 2000, ZPS + ZSC; Zone Ramsar; AMP; Oasi di protezione faunistica; D.Lgs 42/2004 Territori costieri fascia 300 mt; PPR; Zone Umide costiere; Zone H).*

D: Viste le peculiarità di ogni territorio, è possibile fare una suddivisione delle zone del Parco distinguendo in zone più vincolante e zone più libere?

R: *La zonizzazione ossia la suddivisione delle aree del Parco secondo differenti gradi di tutela può essere inclusa nel Piano del Parco che verrà predisposto dalla Comunità del Parco successivamente all'istituzione. Il Piano del Parco prevede la redazione di specifiche norme tecniche di attuazione, differenziate per le singole aree omogenee o sub articolazioni di esse.*



Ascoltiamole tue Terred'Acqua

ESPLORIAMO INSIEME IL POTENZIALE DI UN FUTURO PARCO NATURALE REGIONALE

D: Non si può avere una normativa che vale per tutti, ogni territorio ha delle peculiarità - dal punto di vista paesistico-ambientale e culturale - e delle differenze che magari per Riola, Nurachi e Cabras possono andar bene mentre per altre zone no.

R: *Regolamento e Piano del Parco prenderanno in conto tali peculiarità e sarà compito di tutta la comunità del Parco procedere alla loro preparazione.*

D: È vero che l'istituzione del Parco prevede nuovi vincoli per le aree gestite dal Consorzio Industriale?

R: *L'istituzione del Parco non apporterà limitazioni alle attività del Consorzio diverse da quelle già previste dagli strumenti urbanistici e paesaggistici attualmente vigenti (ad esempio nelle "Aree verdi di protezione ecologica", definite dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Territoriale Consortile, già adesso sono consentiti interventi per opere di forestazione e per attività funzionali alla fruizione ricreativa).*


D: Gli accessi al mare sarebbero limitati e le stesse amministrazioni comunali non potrebbero trarre profitti dai "servizi" offerti finora.

R: *Gli accessi al mare non sono di competenza del Parco, bensì regolamentati dai Piani di Utilizzo dei Litorali (PUL) predisposti dai Comuni e approvati dalla Regione Sardegna.*

D: Adesso è consentita la presenza di impianti per la produzione di energia attraverso pale eoliche e strutture del genere. Anche nel caso del Parco sarebbe consentito lo stesso?

R: *L'istituzione del Parco di per sé non vieta la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. La stessa potrà avvenire previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente Parco, a seguito di valutazione di compatibilità con gli obiettivi di tutela della biodiversità.*

Si ricorda che, come indicato nell'Allegato B alla Delib.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011 e nella Deliberazione N. 59/90 del 27.11.2020 della Regione Sardegna:



Ascoltiamole tue Terred'Acqua

ESPLORIAMO INSIEME IL POTENZIALE DI UN FUTURO PARCO NATURALE REGIONALE

- le aree Natura 2000, le zone Ramsar, nelle aree IBA (Important Bird Areas), nelle aree naturali protette nazionali e regionali, le oasi permanenti di protezione faunistica e aree dove sono presenti specie animali tutelate da convenzioni internazionali, nei centroidi delle aree con presenza di chiroterofauna e le aree ad alto valore agricolo, ovvero quelle gestite dai Consorzi di Bonifica;
- le aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) o elevata (Hi3) e aree di pericolosità da frana molto elevata (Hg4) o elevata (Hg3);
- le aree tutelate per l'elevato pregio paesaggistico (Art. 136 del D.Lgs. 42/2004; Art. 142 del D.Lgs.42/2004; Art. 143 del D.Lgs.42/2004; Art.143 D.Lgs.42/2004);

sono indicate come aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti energetiche rinnovabili di grande scala.


D: Il Parco limiterà o impedirà l'esercizio di attività sportive quali ad esempio il Tiro con l'arco?

R: L'istituzione di un Parco non limita la realizzazione di attività sportive e ricreative compatibili, anzi la Legge 394/91 prevede specifiche misure di incentivazione per il loro svolgimento (art.7), purché lo stesso avvenga in coerenza con le indicazioni del Regolamento rispetto a localizzazione delle attività, tempistiche e modalità di realizzazione. Il Tiro con l'Arco rientra tra le attività potenzialmente compatibili, come dimostrano le numerose iniziative realizzate all'interno di Parchi Nazionali e regionali in tutta Italia.

D: Lo strumento Parco è vecchio.

R: Lo "strumento Parco" non è vecchio, anzi appare estremamente attuale alla luce degli orientamenti strategici e normativi comunitari, nazionali e regionali. La Strategia Europea per la Biodiversità 2030 ha individuato, tra i suoi obiettivi principali, l'incremento delle aree protette fino al 30% dell'intero territorio UE entro il 2030. Lo stesso obiettivo è stato identificato dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030, in corso di adozione.

Analogamente, la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna2030 ([link](#)), approvata dalla Regione Sardegna nel dicembre 2021 ed elaborata attraverso un ampio processo di co-progettazione,



Ascoltiamole tue Terred'Acqua

ESPLORIAMO INSIEME IL POTENZIALE DI UN FUTURO PARCO NATURALE REGIONALE


prevede nell'Obiettivo Strategico "Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici" del Tema Strategico Sardegna + Verde, che le aree protette terrestri dal 19.9% di territorio Regionale (valore 2017) arrivino al 30.0% (target per il 2030), come previsto dalla Strategia EU sulla biodiversità per il 2030 (pagg. 70-117 della SRSvS). I target di Sardegna2030 puntano a incrementare il territorio sottoposto a tutela, ad efficientare la gestione delle risorse e stimolare un'economia circolare e sostenibile a supporto delle filiere locali (pag. 72 della SRSvS).

L'istituzione di un Parco viene quindi ritenuta un elemento fortemente funzionale ad assicurare la tutela del Capitale Naturale e, al contempo, per dare maggiore forza ad alcune attività tradizionali e avviarne di nuove, in un'ottica di green economy. La reale efficacia di un Parco per garantire il raggiungimento di questi obiettivi dipende dalle modalità con cui viene gestito e dal livello di collaborazione con la sua comunità. Nell'esperienza italiana esistono casi molto positivi (ad esempio il Parco Nazionale delle Cinque Terre, la cui istituzione ha trasformato l'economia di quello che era uno dei territori più depressi d'Europa) e altri invece meno brillanti, in cui la presenza dell'area protetta non ha avuto effetti rilevanti sull'economia locale. In generale il bilancio è sicuramente positivo, come dimostrano i dati dell'Atlante socioeconomico delle aree protette, realizzato dal Ministero dell'Ambiente e Unioncamere. La maggior parte degli indicatori economici esaminati mostrano una maggior capacità di creazione di ricchezza e benessere da parte delle imprese localizzate all'interno dei Parchi rispetto a territori analoghi.

La Gestione del Parco

D: Come funzionerà la governance del Parco in termini di trasferimento di potere dalla Regione agli enti locali?

R: *La legge regionale 31/89, sulla base della quale sono istituiti i Parchi Naturali Regionali in Sardegna, assicura una gestione il cui peso delle comunità locali è preponderante: l'assemblea, ossia l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Parco, è costituita, per la parte più importante numericamente e con maggior peso di voto, dai sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco, o da un loro delegato.*



Ascoltiamole tue Terred'Acqua


ESPLORIAMO INSIEME IL POTENZIALE DI UN FUTURO PARCO NATURALE REGIONALE

D: Quali sono gli organi di un Parco Naturale Regionale?

R: Così come previsto dalla Legge 394/91, tenendo conto della peculiarità di ciascun territorio interessato, ogni parco naturale regionale può avere una forma organizzativa differenziata.

Guardando alle esperienze già realizzate in Italia e in Sardegna, tra gli organi di un Parco Naturale Regionale possiamo citare:

- La Comunità (o Assemblea) del Parco: la Comunità del Parco è organo di indirizzo, propositivo e consultivo dell'Ente Parco. Alla Comunità del Parco compete tra le altre cose: formulare gli indirizzi al Consiglio direttivo relativi all'attività dell'Ente Parco; approvare, in coerenza con le direttive stabilite dalla Regione, le linee guida per la redazione del Piano del Parco e del Programma di sviluppo economico e sociale; adottare il Piano del Parco, etc.
- Il Presidente: il Presidente di ciascun Parco è nominato dal Presidente della Regione, d'intesa con la Comunità del Parco, previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Il Presidente del Parco ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla presente legge o dallo statuto.
- Il Consiglio direttivo: il Consiglio direttivo è composto dal presidente del Parco e da un numero variabile di membri nominati dalla Comunità del Parco. Il Consiglio direttivo provvede tra le altre cose alla nomina del Direttore del Parco; alla predisposizione del Piano del Parco, del Piano faunistico e degli habitat naturali, del Programma di sviluppo economico e sociale etc.
- La Consulta del Parco: il Consiglio Direttivo e la Comunità del Parco, al fine di stabilire il necessario coordinamento collegamento per la redazione e l'aggiornamento dei piani e programmi dell'Ente, mantiene stretti contatti con gli Enti, le aziende e le associazioni operanti sul territorio, nonché con altre istanze sociali, dell'ambito economico e di rappresentanza operanti nel territorio della Comunità. La Consulta è nominata dal Consiglio Direttivo ed aggiornata di anno in anno secondo criteri e modalità stabiliti dallo stesso Consiglio Direttivo. La Consulta, normalmente, include tra le altre: le organizzazioni espressione delle attività produttive del settore primario; le



Ascoltiamole tue Terred'Acqua

ESPLORIAMO INSIEME IL POTENZIALE DI UN FUTURO PARCO NATURALE REGIONALE

organizzazioni espressione delle attività di promozione turistica; associazioni venatorie ed ittiche, le associazioni ambientaliste; altre associazioni e organizzazioni della società civile, ecc.

D: L'Ente Parco una volta istituito ha potere decisionale su tutti gli altri Enti Istituzionali, compreso i Ministeri.

R: *L'Ente Parco non è sovraordinato alla Regione né, tantomeno, a nessuna istituzione nazionale. In numerose procedure, il parere dell'Ente Parco è obbligatorio ma non è vincolante.*

Secondo la LR 31/89, l'organismo di gestione esprime parere agli organi della Regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco in ordine a:

a) piani urbanistici comunali e provinciali;

b) piani agricoli;


e) piani di forestazione.

Gli strumenti di pianificazione comunale - in caso di nuova formulazione o modifiche - dovranno conformarsi alle indicazioni del Piano del Parco, dopo che lo stesso sarà adottato dall'Ente gestore. Si rammenta che il Piano del Parco viene generalmente approvato dal Consiglio direttivo, che è sempre espressione delle amministrazioni comunali e delle comunità locali.

Parco quale strumento di governance e gestione integrata delle zone umide

D: Per la gestione delle zone umide dell'Oristanese basterebbe la programmazione ordinaria e non un Parco.

R: *La programmazione "ordinaria" delle zone umide di importanza internazionale dell'Oristanese negli ultimi 50 anni (le prime istituite nel 1976) ha evidenziato rilevanti carenze nel percorso di tutela e valorizzazione, dimostrando la necessità imperativa di non considerare le singole zone umide come*



Ascoltiamole tue Terred'Acqua

ESPLORIAMO INSIEME IL POTENZIALE DI UN FUTURO PARCO NATURALE REGIONALE

ambiti isolati bensì come un sistema ecologico connesso e integrato, che si gioverebbe di una gestione unitaria.


Il Parco rappresenta allo stato attuale l'unico organismo dotato di risorse proprie, garantite ogni anno dal finanziamento regionale, e anche per questo capace di garantire una programmazione di lungo termine, funzionale alla risoluzione di problematiche di gestione ordinaria (es. gestione cormorani) che necessitano evidentemente di azioni coordinate a una scala sovracomunale.

D: Esistono soluzioni alternative per la gestione unitaria delle aree Natura 2000 e dei siti Ramsar?

R: Al momento, ai sensi delle norme vigenti e del processo di aggiornamento normativo sulla rete ecologica che sta portando avanti la Regione Sardegna, l'alternativa per una gestione unitaria di un'area così ampia che comprende diversi siti Natura 2000 su differenti comuni non è contemplata. Senza un Parco, la gestione dei siti Natura 2000 rimarrebbe in capo alla Regione Sardegna e alle amministrazioni locali, per le questioni di pertinenza comunale. Non è un caso che siano stati proprio i Sindaci a sollecitare l'identificazione di un soggetto unico gestore della Rete Natura 2000, proprio per migliorare l'efficacia della gestione (Azione 1 del Contratto di Costa).

D: Considerato che la Provincia di Oristano detiene una quota importante delle aree protette della Rete Natura 2000 in Sardegna, è possibile trasformare i vincoli in opportunità?

R: L'idea del Parco nasce con l'obiettivo di gestire in maniera sostenibile i siti della Rete Natura 2000 creando opportunità, definendo una visione di lungo termine per il territorio e soprattutto migliorando l'efficienza tecnico-amministrativa attraverso un ufficio tecnico dedicato e a disposizione degli attori locali. Le aree protette formalmente istituite, come i Parchi, dotate di un proprio ente di gestione e di una propria struttura tecnica e amministrativa, rappresentano i soggetti ideali per essere designati come enti gestori dei siti Natura 2000. Nell'ambito della programmazione dei fondi europei, statali e regionali, le aree protette rappresentano i principali beneficiari dei finanziamenti dedicati alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione degli attrattori ambientali, rappresentando aree strategiche per le politiche di



Ascoltiamole tue Terred'Acqua

ESPLORIAMO INSIEME IL POTENZIALE DI UN FUTURO PARCO NATURALE REGIONALE

sviluppo sostenibile. In tal senso un ente Parco dotato di un proprio organismo di gestione efficace ed efficiente, il cui controllo è nelle mani del territorio e non impostato secondo una visione centralistica, può costituire senza ombra di dubbio anche un attrattore di investimenti e pertanto un elemento di favore allo sviluppo dei territori.

D: Servirebbero programmi d'area con focus sulle zone umide e il recupero ambientale e l'assegnazione di fondi regionali ai comuni per una spendita diretta, con l'ausilio di una semplificazione amministrativa.


R: Questo è il modello attuale che si è dimostrato inefficace proprio per le ridotte capacità delle amministrazioni locali di programmare, progettare e realizzare le opere previste dagli investimenti. Il Parco avrebbe capacità tecniche e amministrative, con la regia degli attori del territorio per programmare, progettare e realizzare gli interventi.

D: Il Parco rappresenta una nuova sovrastruttura che produce ulteriore burocrazia per fare le attività?

R: Al contrario, l'istituzione del Parco dovrebbe portare ad una maggiore fluidità di alcune procedure amministrative. Alcune competenze verrebbero trasferite dalla Regione Sardegna al Parco - e quindi indirettamente ai rappresentanti delle amministrazioni locali - ma soprattutto ad un ufficio tecnico competente e dedicato che conosce bene le caratteristiche del territorio.

A titolo d'esempio il procedimento di Vinca (Valutazione di incidenza ambientale), al quale sono sottoposti piani, progetti e attività all'interno dei siti Natura 2000 o che esplicano i loro effetti su di essi, potrebbe essere trasferito dalla Regione all'ente Parco, previa delega e conseguente attribuzione di opportune risorse.

D: Tepilora è un Parco appena nato, il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena è nato da tempo e i cittadini possono testimoniare il fallimento.



Ascoltiamole tue Terred'Acqua

ESPLORIAMO INSIEME IL POTENZIALE DI UN FUTURO PARCO NATURALE REGIONALE

R: *Si tratta di realtà locali completamente differenti e con diverse tipologie di Enti. L'arcipelago di La Maddalena è un Parco Nazionale istituito ai sensi della Legge 394/91, che ha un'impostazione e un sistema di gestione profondamente differente rispetto ai Parchi Regionali, per i quali la gestione è prevalentemente affidata alle comunità locali. Anche nel caso del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, sarebbe interessante una valutazione approfondita per comprendere se la sua istituzione abbia apportato ulteriori opportunità - sebbene non sfruttate adeguatamente - oppure abbia rappresentato un elemento di svantaggio*


D: I Parchi sardi già esistenti rappresentano realtà territoriali differenti dalla realtà del Golfo di Oristano.

R: *Ma questo aspetto deve diventare un motivo di distinzione e di valore aggiunto rispetto alle altre realtà: un Parco dalle caratteristiche ecologiche, paesaggistiche, sociali, economiche importantissime come quelle che caratterizzano le zone umide è peculiare non solo in Sardegna ma anche con riferimento all'intero bacino del Mediterraneo e per questi motivi può diventare un modello di riferimento e un fattore in grado di aumentare la visibilità del territorio.*

La sostenibilità finanziaria del Parco Naturale Regionale

D: I Parchi beneficiano di finanziamenti solo nella fase iniziale, successivamente devono trovare le risorse e i costi ricadono cittadini residenti.

R: *In nessun caso i costi di gestione del Parco ricadono sui cittadini residenti. Il Parco godrà di un finanziamento annuale della Regione Sardegna. Attualmente il contributo ordinario destinato ai Parchi regionali istituiti ammonta a 600.000 euro/anno solo per le spese di funzionamento. Il finanziamento è a tempo indeterminato. Il Parco godrà di tantissimi altri finanziamenti proprio per la sua funzione istituzionale e potrà partecipare ai bandi al pari di altri enti pubblici per ottenere le risorse necessarie a realizzare progetti e attività gestionali, promozionali, anche e soprattutto a beneficio delle comunità*



Ascoltiamole tue Terred'Acqua

ESPLORIAMO INSIEME IL POTENZIALE DI UN FUTURO PARCO NATURALE REGIONALE


locali, potrà accedere a risorse utili al mantenimento della qualità ambientale dei territori del Parco (compreso l'ambiente urbanizzato), alla creazione di nuove opportunità di lavoro, al miglioramento della fruizione, alla formazione anche di nuove professionalità.

I comuni e tutti gli altri attori del territorio sono beneficiari diretti dei finanziamenti che il Parco riceve dalla Regione e da altri attori istituzionali e privati. La condizione di amministrazione o azienda compresa nel perimetro di un'area protetta costituisce un fattore di premialità per molti finanziamenti nazionali e comunitari.

L'attività venatoria nelle aree protette

D: È vero che la caccia può rappresentare uno strumento selettivo per contenere la crescita della popolazione dei cinghiali?

R: Per rispondere a questa domanda facciamo riferimento alle linee guida predisposte da Andrea Monaco, ricercatore dell'Ispra, uno dei massimi esperti di biologia dei cinghiali in Italia. "L'attività venatoria può giocare un ruolo fondamentale nell'alleggerire la pressione dei cinghiali all'agricoltura, ma deve perseguire una riduzione significativa della densità ed essere eseguita in maniera differente rispetto a quanto avviene oggi. Soprattutto è indispensabile interrompere immediatamente il foraggiamento dei cinghiali, una pratica illegale e penalmente perseguibile, responsabile della situazione attuale. Oggi il metodo di caccia del cinghiale più diffuso è la cosiddetta braccata, in cui una muta di cani viene liberata nel bosco e stana il cinghiale che impaurito corre verso la linea di tiro dove lo aspettano i cacciatori. Il cinghiale giunge ad alta velocità ed è praticamente impossibile valutare l'età o il sesso dell'esemplare. Questo rende impossibile una caccia selettiva. Bisognerebbe invece diffondere progressivamente l'utilizzo anche di tecniche selettive, come il tiro da appostamento o la 'girata', una tecnica che prevede un solo cane guidato da un cacciatore che infastidisce il cinghiale senza spaventarne eccessivamente e lo spinge verso la linea di tiro dove il cacciatore può decidere se si tratta del soggetto giusto a cui sparare. Così facendo si può fare un prelievo selettivo, maggiormente



Ascoltiamole tue Terred'Acqua

ESPLORIAMO INSIEME IL POTENZIALE DI UN FUTURO PARCO NATURALE REGIONALE

a carico dei giovani e delle femmine adulte, indispensabile per ridurre il potenziale di riproduzione della specie senza disgregare la gerarchia e quindi preservandone l'equilibrio.”

D: È vero che l'istituzione del Parco potrebbe portare alla limitazione delle pratiche di abbattimento selettivo del numero di animali dannosi nel territorio?


R: *Non è vero. Tanto la Legge 394/91 quanto la LR 31/89 prevedono che possano essere realizzati prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Tali interventi devono avvenire sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati da personale specializzato. Nell'esperienza di tutti i Parchi italiani, il personale specializzato è rappresentato da soggetti locali che hanno seguito un apposito percorso di formazione organizzato dallo stesso Ente Parco.*

Eventuali limitazioni, pertanto, deriverebbero da dati di tipo ecologico, non dall'istituzione di un Parco.

D: È vero che l'istituzione del Parco regionale delle Terre d'Acqua dell'Oristanese potrebbe portare delle limitazioni/restrizioni alle aziende che operano nel settore dell'Agricoltura e della Zootecnia?

R: *L'istituzione del Parco non comporta nessuna limitazione sulle produzioni agricole e zootecniche. Per un'azienda agricola il poter produrre in un'area protetta è un valore aggiunto e uno stimolo alla collaborazione con altre aziende. La presenza di aree agricole all'interno di un Parco dà la possibilità di coniugare tutela ambientale e produzioni di qualità. Generalmente le aziende agricole e zootecniche sono tra quelle che ricavano maggiori vantaggi dalla localizzazione all'interno di un Parco, in termini di visibilità, accesso a finanziamenti dedicati, indennizzi.*

D: È vero che con l'istituzione del Parco si potrà continuare ad utilizzare prodotti anti-parassitari?



Ascoltiamole tue Terred'Acqua

ESPLORIAMO INSIEME IL POTENZIALE DI UN FUTURO PARCO NATURALE REGIONALE

R: *L'istituzione del Parco non modificherà le attuali pratiche per l'impiego di fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi che già oggi si svolgono secondo le dosi indicate dalle normative comunitarie, con prescrizioni specifiche per le aziende che operano all'interno dei Siti Natura 2000.*

D: E' vero che con l'istituzione del Parco non sarà possibile la raccolta dei frutti spontanei?

R: *L'istituzione del Parco non prevede nessun divieto. Nel futuro i Comuni, ovvero l'Assemblea del Parco, potrebbero decidere di definire delle quote per la raccolta dei prodotti spontanei che crescono nel Parco in modo da permettere a tutti i cittadini di beneficiarne.*